Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 29 NOVEMBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1977-1987, 1ª emissione; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1978-1988, 1ª emissione, effettuate il 20 novembre 1982.

(5677)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1982, n. **873.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 9 è soppresso;

All'articolo 11, *al quarto comma, le parole* « non inferiore a 100.000 metri cubi » *sono sostituite con le seguenti*: « non inferiore a 50.000 metri cubi », *e le parole*: « appartenenti, in tutti i casi suindicati, allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale » *sono sostituite con le seguenti*: « gestiti, in tutti i casi suindicati, da aziende appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale o comunque utilizzati per conto delle predette aziende mediante contratti pluriennali di deposito »;

All'articolo 21, *al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole*: « , limitatamente ai depositi per uso commerciale »;

Dopo l'articolo 22, *è inserito il seguente*:

« Art. 22-*bis*. — Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'ultimo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: " Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto ";

2) l'ultimo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: " Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennità l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto " »;

Alla tabella 5, *nel titolo è soppressa la parola*: « effettivo ».

Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, e agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente alla data del 1° agosto 1982 nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli imbottigliatori, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, nonché quelle contenute negli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1979, n. 599.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — DARIDA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. **874**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/765 relativa agli alcolometri e densimetri per alcole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/765 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole;

Considerato che in data 3 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto si applica agli alcolometri e ai densimetri per alcole destinati alla determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo.

Art. 2.

Agli strumenti indicati nell'articolo precedente, ove sottoposti al controllo (CEE), si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316 (*), per quanto applicabile.

Il controllo (CEE) dei predetti strumenti comprende l'approvazione (CEE) del modello e la verificazione prima (CEE), ed è attuato secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato I al presente decreto.

Art. 3.

Per l'approvazione (CEE) del modello e per la verificazione prima (CEE) degli alcolometri e dei densimetri per alcole devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al presente decreto.

Art. 4.

L'impiego degli strumenti indicati all'art. 1 del presente decreto tarati alla temperatura di riferimento di 15,56 °C è consentito, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di imposte di fabbricazione, di diritti erariali e delle corrispondenti sovrimposte di confine, fino alla data del 31 dicembre 1984.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 6

(*) Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1982.

ALLEGATO I

ALCOLOMETRI E DENSIMETRI PER ALCOLE

1. DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI

1.1. Gli alcolometri sono strumenti di vetro che misurano:
— il titolo alcolometrico massico
oppure
— il titolo alcolometrico volumico,
di una miscela idroalcolica.
A seconda della grandezza misurata essi sono denominati alcolometri a massa o alcolometri a volume.
I densimetri per alcole sono strumenti di vetro che misurano la massa volumica di una miscela idroalcolica.

1.2. Gli strumenti che formano oggetto del presente decreto sono graduati alla temperatura di riferimento di 20 °C secondo i valori che figurano nelle tavole alcolometriche internazionali pubblicate dalla Organizzazione internazionale di metrologia legale.

1.3. Essi sono graduati per letture effettuate alla superficie libera orizzontale del liquido.

2. DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI

2.1. Gli alcolometri e i densimetri per alcole sono strumenti di vetro costituiti:
— da un bulbo cilindrico, con l'estremità inferiore a forma conica o emisferica, in modo da non trattenere bolle d'aria;
— da un'asta cilindrica cava saldata alla parte superiore del bulbo; la sua estremità superiore è chiusa.

2.2. La superficie esterna dell'intero strumento è una superficie di rivoluzione avente per asse quello principale dello strumento medesimo.
La sezione retta non deve presentare variazioni discontinue.

2.3. La parte inferiore del bulbo contiene la tara destinata a regolare la massa dello strumento.

2.4. L'asta è provvista di una scala tracciata su un supporto cilindrico fissato in maniera inamovibile all'interno dell'asta stessa.

3. PRINCIPI DI COSTRUZIONE

3.1. Il vetro usato per la fabbricazione degli strumenti dev'essere trasparente e privo di difetti che possano nuocere alla lettura delle indicazioni della scala.
Esso deve avere il coefficiente di dilatazione cubica di $(25 \pm 2)\ 10^{-6}\ °C^{-1}$.

3.2. La sostanza costitutiva della tara deve essere fissata sul fondo dello strumento. Dopo essere stato mantenuto in posizione orizzontale per un'ora alla temperatura di 80 °C e in seguito raffreddato nella stessa posizione, lo strumento così trattato deve galleggiare con l'asse verticale a meno 1 grado e 30 minuti.

4. SCALA

4.1. Gli strumenti comportano una sola scala del tipo di cui ai punti 4.5 oppure 4.6.

4.2. La scala e le iscrizioni devono essere riportate su un supporto a superficie liscia non brillante.
Detto supporto deve essere solidamente tenuto in sede nell'asta e un opportuno dispositivo deve consentire di rilevare qualsiasi spostamento della scala e del suo supporto rispetto all'asta.
Il supporto, la scala e le iscrizioni non devono presentare alcuna traccia di distorsione, di decolorazione o di carbonizzazione dopo una permanenza di 24 ore a 70 °C.

4.3. I tratti costituenti segni di riferimento sono
— situati in piani perpendicolari all'asse dello strumento,
— neri [1] e tracciati in modo chiaro e indelebile,
— sottili, netti e di spessore uniforme che non superi 0,2 mm.

4.4. La lunghezza dei tratti corti della scala è uguale almeno ad un quinto della circonferenza dell'asta, quella dei tratti medi almeno ad un terzo e quella dei tratti lunghi almeno alla metà della stessa circonferenza.

4.5. Le scale nominali degli alcolometri sono graduate in titolo alcolometrico volumico o massico (% del volume o % della massa). Esse coprono una estensione di titolo alcolometrico volumico o massico non superiore a 10%.
La divisione ha un valore di 0,1%.
Ogni scala comporta da 5 a 10 divisioni oltre i limiti inferiore e superiore della sua estensione nominale.

---

(1) All'esterno del campo della scala nominale, i tratti possono essere di colore diverso.

4.6. Le scale nominali dei densimetri per alcole sono graduate in chilogrammi al metro cubo.
Esse coprono al massimo una estensione di 20 kg/m³.
La divisione ha un valore di 0,2 kg/m³.
Ogni scala comporta da 5 a 10 divisioni oltre i limiti inferiore e superiore della sua estensione nominale, ma non si prolunga necessariamente oltre il valore di 1000 kg/m³.

5. TITOLO E NUMERAZIONE DELLA SCALA

5.1. Sugli alcolometri ogni segno di riferimento di ordine 10, contato partendo da un segno di riferimento limite della scala nominale, è un tratto lungo; tra due tratti lunghi consecutivi vi è un tratto medio e tra un tratto lungo e uno medio vi sono quattro tratti corti.
Soltanto i tratti lunghi sono numerati.

5.2. Sui densimetri per alcole, ciascun segno di riferimento di ordine 5, contato a partire da un segno di riferimento limite della scala nominale, è un tratto lungo.
Tra due tratti lunghi consecutivi vi sono quattro tratti corti.
Soltanto i tratti lunghi di ordine 5 o 10 sono numerati.

5.3. I tratti indicanti i limiti della scala nominale sono numerati per intero.
Sui densimetri per alcole gli altri numeri possono essere abbreviati.

6. CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI E DIMENSIONI PRINCIPALI

6.1. Gli strumenti appartengono ad una delle seguenti classi di precisione:
— classe I: l'ampiezza media minima di una divisione è 1,5 mm. Gli strumenti di questa classe non hanno termometro incorporato;
— classe II: l'ampiezza media minima di una divisione è 1,05 mm. Gli strumenti di questa classe possono avere un termometro incorporato;
— classe III: l'ampiezza media minima di una divisione è di 0,85 mm. Gli strumenti di questa classe possono avere un termometro incorporato.

6.2. Il diametro esterno dei bulbi è compreso tra 19 e 40 millimetri.
Il diametro esterno dell'asta dev'essere almeno di 3 millimetri per gli strumenti delle classi I e II e almeno di 2,5 millimetri per quelli della classe III. L'asta deve prolungarsi almeno 15 millimetri al di sopra del tratto superiore della scala.
La sezione retta dell'asta deve restare costante su una lunghezza minima di 5 millimetri al di sotto del tratto inferiore della scala.

7. ISCRIZIONI

7.1. Le iscrizioni da riportare all'interno degli strumenti in modo leggibile ed indelebile sono le seguenti:
— classe I oppure classe II oppure classe III,
— kg/m³ oppure % vol. oppure % mas,
— 20 °C,
— etanolo,
— nome o marchio di identificazione del fabbricante,
— numero di identificazione dello strumento,
— contrassegno di approvazione (CEE) di modello « ε »

7.2. La massa dello strumento può essere facoltativamente iscritta sul bulbo, indicandola a meno di 1 mg.

8. ERRORI MASSIMI TOLLERATI E VERIFICA

8.1. L'errore massimo tollerato sugli alcolometri e sui densimetri per alcole è fissato come segue:
— per gli strumenti della classe I, a ± la metà di una divisione su ciascun valore misurato;
— per gli strumenti della classe II e III, a ± una divisione su ciascun valore misurato.

8.2. La verifica viene effettuata in almeno tre punti, scelti su tutta l'estensione nominale della scala.

9. TERMOMETRI USATI IN OCCASIONE DELLA MISURAZIONE DEL TITOLO ALCOLOMETRICO

9.1. Se lo strumento che serve alla misurazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe I, il termometro utilizzato
— è del tipo a resistenza metallica o a dilatazione di mercurio in guaina di vetro,
— è graduato in 0,1 °C oppure 0,05 °C.
L'errore massimo tollerato, in più o in meno, è di 0,05 °C per tutti i valori della sua scala.
I termometri a mercurio devono portare il tratto 0 °C.

9.2. Se lo strumento che serve alla misurazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III, il termometro usato è del tipo a dilatazione di mercurio in guaina di vetro ed è graduato in 0,1 °C o 0,2 °C oppure 0,5 °C. Esso reca il tratto 0 °C.
L'errore massimo tollerato, in più o in meno, è di:
0,1 °C se il termometro è graduato in 0,1 °C,
0,15 °C se il termometro è graduato in 0,2 °C,
0,2 °C se il termometro è graduato in 0,5 °C.
Il termometro può essere incorporato nello strumento, che serve alla misurazione del titolo alcolometrico.
In tal caso può non recare il tratto 0 °C.

9.3. L'ampiezza minima di una divisione è di:
0,7 mm per i termometri graduati in 0,05 °C, 0,1 °C e 0,2 °C,
1,0 mm per i termometri graduati in 0,5 °C.

9.4. Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto dell'ampiezza della divisione.

10. MARCATURA

Sul retro degli alcolometri e densimetri per alcole, nel terzo superiore del bulbo, è riservato uno spazio libero per l'apposizione del marchio di verifica prima (CEE).
In applicazione del punto 3.1.1. dell'allegato II del decreto che attua la direttiva 71/316/CEE, ed in deroga alla norma generale enunciata al punto 3 dello stesso allegato, a causa delle particolari esigenze di marcatura sugli strumenti di vetro, il marchio di verifica prima (CEE) dev'essere composto da una serie di segni aventi il seguente significato:
— la lettera minuscola « e »;
— le due ultime cifre del millesimo dell'anno di verifica;
— la lettera I o le lettere distintive dello Stato in cui ha avuto luogo la verifica prima (CEE);
— se necessario, il numero distintivo dell'ufficio di verifica.
Quando la marcatura è realizzata con la tecnica della sabbiatura, le lettere e le cifre devono essere interrotte in punti opportuni in modo da non nuocere alla loro leggibilità.
Esempio:
e 82 I 48: verifica prima (CEE) effettuata nel 1982 dall'ufficio metrico provinciale contraddistinto col n. 48.

ALLEGATO II

TABELLA *A*

DIRITTI DA CORRISPONDERE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI APPROVAZIONE CEE DI MODELLO DI ALCOLOMETRI E DENSIMETRI PER ALCOLE.

Classe di precisione dello strumento	Diritto
Classe I	L. 150.000
Classi II e III	» 100.000

TABELLA *B*

DIRITTO DI VERIFICAZIONE PRIMA (CEE) PER OGNI ALCOLOMETRO O DENSIMETRO PER ALCOLE.

Classe di precisione dello strumento	Diritto
Classe I	L. 5.000
Classi II e III	» 4.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. **875.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/766 relativa alle tavole alcolometriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/766 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche;

Considerato che in data 3 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto si applica ai titoli alcolometrici delle miscele di acqua ed alcole, di seguito denominati « titoli alcolometrici ».

Art. 2.

I titoli alcolometrici indicano in percentuale l'alcole contenuto nella miscela sulla base delle definizioni dell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

I titoli alcolometrici sono determinati in base alle tavole alcolometriche elaborate servendosi della formula indicata nell'allegato al presente decreto e delle misure effettuate con alcolometri o densimetri per alcole muniti dei marchi e dei contrassegni (CEE), oppure con strumenti che forniscono un grado di precisione almeno equivalente.

Sono riconosciuti validi i titoli alcolometrici determinati con i metodi predetti presso uno Stato membro della Comunità.

Art. 4.

I simboli dei titoli alcolometrici conformi al presente decreto sono i seguenti:

« % vol » per il titolo alcolometrico volumico;

« % mas » per il titolo alcolometrico massico.

Art. 5.

E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000 chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto.

Le sanzioni amministrative contemplate dal comma precedente sono applicate dall'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

E' fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti che concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato.

Art. 6.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 5

ALLEGATO

TITOLO ALCOLOMETRICO

1. *Definizione.*

Il titolo alcolometrico volumico di una miscela di acqua e alcole è il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nella miscela alla temperatura **di 20 °C e il volume** totale della miscela alla stessa temperatura.

Il titolo alcolometrico massico di una miscela di acqua e alcole è il rapporto tra la massa di alcole contenuta nella miscela e la massa totale della miscela stessa.

2. *Espressione dei titoli alcolometrici.*

I titoli alcolometrici vengono espressi in parti di alcole per cento parti di miscela.

I loro simboli sono:

« % vol » per il titolo alcolometrico volumico;
« % mas » per il titolo alcolometrico massico.

3. *Determinazione dei titoli alcolometrici.*

Le operazioni da effettuare per ottenere i titoli alcolometrici mediante gli strumenti disciplinati dal decreto che attua la direttiva del Consiglio n. 316 del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole sono le seguenti:

lettura dell'alcolometro o del densimetro, alla temperatura della miscela;
misura della temperatura della miscela.

I risultati sono ottenuti secondo le tavole alcolometriche internazionali.

4. *Formula che permette di calcolare le tavole alcolometriche internazionali valide per le miscele di etanolo e d'acqua.*

La massa volumica « ρ », espressa in chilogrammi per metro cubo (kg/m^3), di una miscela di etanolo e di acqua alla temperatura t, espressa in gradi Celsius, è data dalla formula seguente in funzione:

del titolo massico p espresso, con un numero decimale (1);
della temperatura t espressa in gradi Celsius (EIPT 68);
dei coefficienti numerici indicati in appresso.

La formula è valida per le temperature comprese tra — 20 °C e + 40 °C.

$$\rho = A_1 + \sum_{k=2}^{12} A_k p^{k-1} + \sum_{k=1}^{6} B_k (t - 20\,^{\circ}C)^k$$

$$+ \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{m_i} C_{i,k}\, p^k (t - 20\,^{\circ}C)^i .$$

$$n = 5$$
$$m_1 = 11$$
$$m_2 = 10$$
$$m_3 = 9$$
$$m_4 = 4$$
$$m_5 = 2$$

(1) Esempio: per un titolo massico del 12%: p = 0,12.

COEFFICIENTI NUMERICI DELLA FORMULA

k	A_k (kg/m^3)	B_k
1	9,982 012 300 · 10^2	—2,061 851 3 · 10^{-1} $kg/(m^3 \cdot {}^{\circ}C)$
2	—1,929 769 495 · 10^2	—5,268 254 2 · 10^{-3} $kg/(m^3 \cdot {}^{\circ}C^2)$
3	3,891 238 958 · 10^2	3,613 001 3 · 10^{-5} $kg/(m^3 \cdot {}^{\circ}C^3)$
4	—1,668 103 923 · 10^3	—3,895 770 2 · 10^{-7} $kg/(m^3 \cdot {}^{\circ}C^4)$
5	1,352 215 441 · 10^4	7,169 354 0 · 10^{-9} $kg/(m^3 \cdot {}^{\circ}C^5)$
6	—8,829 278 388 · 10^4	—9,973 923 1 · 10^{-11} $kg/(m^3 \cdot {}^{\circ}C^6)$
7	3,062 874 042 · 10^5	
8	—6,138 381 234 · 10^5	
9	7,470 172 998 · 10^5	
10	—5,478 461 354 · 10^5	
11	2,234 460 334 · 10^5	
12	—3,903 285 426 · 10^4	

k	$C_{1,k}$ $kg/(m^3 \cdot {}^{\circ}C)$	$C_{2,k}$ $kg/(m^3 \cdot {}^{\circ}C^2)$
1	1,693 443 461 530 087 · 10^{-1}	—1,193 013 005 057 010 · 10^{-2}
2	—1,046 914 743 455 169 · 10^1	2,517 399 633 803 461 · 10^{-1}
3	7,196 353 469 546 523 · 10^1	—2,170 575 700 536 993
4	—7,047 478 054 272 792 · 10^2	1,353 034 988 843 029 · 10^1
5	3,924 090 430 035 045 · 10^3	—5,029 988 758 547 014 · 10^1
6	—1,210 164 659 068 747 · 10^4	1,096 355 666 577 570 · 10^2
7	2,248 646 550 400 788 · 10^4	—1,422 753 946 421 155 · 10^2
8	—2,605 562 982 188 164 · 10^4	1,080 435 942 856 230 · 10^2
9	1,852 373 922 069 467 · 10^4	—4,414 153 236 817 392 · 10^1
10	—7,420 201 433 430 137 · 10^3	7,442 971 530 188 783
11	1,285 617 841 998 974 · 10^3	

k	$C_{3,k}$ kg/(m³ · °C³)	$C_{4,k}$ kg/(m³ · °C⁴)	$C_{5,k}$ kg/(m³ · °C⁵)
1	—6,802 995 733 503 803 · 10^{-4}	4,075 376 675 622 027 · 10^{-6}	—2,788 074 354 782 409 · 10^{-8}
2	1,876 837 790 289 664 · 10^{-2}	—8,763 058 573 471 110 · 10^{-6}	1,345 612 883 493 354 · 10^{-8}
3	—2,002 561 813 734 156 · 10^{-1}	6,515 031 360 099 368 · 10^{-6}	
4	1,022 992 966 719 220	—1,515 784 836 987 210 · 10^{-6}	
5	—2,895 696 483 903 638		
6	4,810 060 584 300 675		
7	—4,672 147 440 794 683		
8	2,458 043 105 903 461		
9	—5,411 227 621 436 812 · 10[illegible]		

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 novembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 giugno 1971, e successive modificazioni, concernente i controlli alla produzione ed alla vendita degli alimenti surgelati e le modalità da osservare per il loro confezionamento e l'etichettatura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 27 gennaio 1968, n. 32, recante norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1971), concernente « Controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura », e successive modificazioni (decreto ministeriale 1° marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 31 marzo 1972; decreto ministeriale 21 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 22 luglio 1972; decreto ministeriale 29 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1973; decreto ministeriale 15 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977; decreto ministeriale 22 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978; decreto ministeriale 16 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 17 settembre 1980);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 14 del decreto ministeriale 15 giugno 1971, e successive modificazioni, concernente i controlli alla produzione ed alla vendita degli alimenti surgelati e le modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura, è sostituito dal seguente:

« Gli alimenti surgelati devono riportare sulle confezioni o sulle etichette appostevi, in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile, le seguenti indicazioni:

a) la specifica denominazione legale o, in mancanza, merceologica del prodotto o il nome consacrato da usi e consuetudini o una descrizione del prodotto, seguiti dall'aggettivo " surgelato ";

b) la massa nominale del prodotto contenuto espresso in grammi o chilogrammi, secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, concernente la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello (CEE) ed alla legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente il precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati; per la tolleranza ammessa in materia di peso netto si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 ottobre 1978, n. 690 ed al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1980, n. 391, con l'osservanza dei termini in essi previsti.

Fermo restando l'obbligo di porre in commercio alimenti surgelati in confezioni originali chiuse, qualora il prodotto sia venduto al dettaglio ad unità di peso variabile, in luogo della indicazione del peso netto può essere riportata l'indicazione " da vendersi a peso netto " e quella della tara;

c) il termine minimo di conservazione espresso con la dicitura " da consumarsi preferibilmente entro " seguita dalla data stessa, in chiaro e riferita almeno a mese ed anno, oppure dall'indicazione del punto della confezione in cui tale data figura e completato dalla seguente indicazione: " seguendo le istruzioni relative alla conservazione del prodotto riportate sulla confezione ";

d) le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto, con l'indicazione dei tempi entro i quali il prodotto deve essere consumato in funzione delle diverse condizioni di conservazione domestica e cioè:

nello scomparto a temperatura uguale o inferiore a — 18 °C (eventualmente contrassegnato con *** o ****): " consumare preferibilmente entro la data di durabilità minima prevista ";

nello scomparto a temperatura uguale o inferiore a — 12 °C (eventualmente contrassegnato con **): " consumare preferibilmente entro un mese o entro la data di durabilità minima prevista se quest'ultima è antecedente ";

nello scomparto a temperatura uguale o inferiore a — 6 °C (eventualmente contrassegnato con *): " consumare entro una settimana ";

nello scomparto del ghiaccio: "consumare entro tre giorni ";

nel frigorifero: " consumare entro un giorno dallo scongelamento ";

e) l'elenco degli ingredienti, nel caso di prodotti composti, in ordine ponderale decrescente riferito al momento della loro utilizzazione;

f) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

g) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento completata, quando ai sensi della precedente lettera vengano indicati solo gli estremi di un venditore stabilito nella Comunità economica europea, dal nome o ragione sociale o marchio depositato del fabbricante o del confezionatore;

h) le istruzioni per lo scongelamento o per il consumo del prodotto con la precisazione che il prodotto stesso, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e deve essere consumato entro 24 ore dallo scongelamento ovvero entro altro diverso inferiore periodo espressamente indicato;

i) l'indicazione, per la identificazione dei lotti di fabbricazione, della data di confezionamento in chiaro o in codice: Il codice, costituito da una lettera per l'anno, da una seconda lettera per il mese e dal numero corrispondente al giorno, deve essere depositato, nel caso di prodotti nazionali, presso l'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente e presso il Ministero della sanità e, nel caso di prodotti di importazione, a cura delle competenti autorità del paese d'origine, solo presso il Ministero della sanità per la successiva notifica alle regioni.

Le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo devono figurare nello stesso campo visivo.

Le confezioni di carni surgelate debbono riportare a stampa sulla facciata esterna il bollo previsto dall'articolo 16 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298. Analogo bollo deve essere apposto mediante etichetta fissata sugli imballaggi.

Le operazioni relative alla etichettatura di cui al comma precedente sono soggette a vigilanza da parte del veterinario che è responsabile della custodia delle confezioni e delle etichette tenute presso gli stabilimenti di produzione.

Per le carni surgelate non si applica il disposto di cui agli articoli 40 e 42 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 ».

Art. 2.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e quelle in materia metrologica.

Art. 3.

E' consentita fino al 9 giugno 1983 l'etichettatura dei prodotti surgelati in conformità alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, o al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, o al decreto ministeriale 15 giugno 1971, e successive modificazioni, concernente i controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e modalità da osservare per il loro confezionamento e per la etichettatura.

Tuttavia l'indicazione di cui alla lettera h) del precedente art. 1 deve essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Roma, addì 3 novembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(5707)

DECRETO 18 novembre 1982.

Convocazione delle imprese operanti nel settore degli olii lubrificanti, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, sull'eliminazione degli olii usati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli olii usati;

Considerato che l'art. 5, comma secondo, del suddetto decreto prevede la convocazione, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle imprese indicate al secondo comma dell'art. 4 del decreto medesimo;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini della predisposizione dello statuto del Consorzio obbligatorio di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, citato nelle premesse, sono convocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, per il giorno 13 dicembre 1982, alle ore 10, tutte le imprese titolari di concessioni per la produzione di olii lubrificanti di base rigenerati e quelle che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 30 settembre 1982 hanno immesso in consumo, anche in veste di importatori, olii lubrificanti di base e finiti.

Le imprese di cui al comma che precede sono invitate a partecipare alla riunione a mezzo di un legale rappresentante o di persona munita di procura speciale.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro: MARCORA

(5700)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 ottobre 1982.
Istituzione in via sperimentale del servizio videotel.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga Torre-Molinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la raccomandazione F. 300 del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), riguardante le disposizioni relative all'esercizio pubblico del servizio videotex, avente ad oggetto l'immissione e/o l'acquisizione da parte dell'utenza di informazioni, all'uopo memorizzate in appositi centri videotex e in banche dati esterne ad essi collegate;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1981, riguardante il divieto di immissione sul mercato di ricevitori per televisione muniti della circuiteria per i servizi di « televideo » e « videotel », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 21 gennaio 1982;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1982, concernente, fra l'altro, il divieto di emissioni di tipo videotel, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1982;

Riconosciuta l'opportunità di dare corso ad una fase sperimentale, della durata di due anni, del servizio medesimo;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto e per la durata di due anni viene introdotto, in via sperimentale, il servizio pubblico di telematica denominato « videotel » (internazionalmente « videotex ») consistente in trasmissione di tipo telegrafico, avente ad oggetto l'immissione e/o l'acquisizione da parte della utenza di informazioni memorizzate e/o di prestazioni in un apposito « centro videotel » o in banche dati specializzate esterne ad esso collegate.

Il divieto di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1981, citato nelle premesse, non opera nei limiti indispensabili a consentire l'effettuazione dell'esperimento di cui al precedente comma e limitatamente al periodo di durata del medesimo.

Art. 2.

L'esperimento di cui al precedente articolo interessa inizialmente, per quanto riguarda gli acquisitori di informazioni e/o di prestazioni, un campione di utenza ubicato nelle località di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli avente i requisiti necessari alla sperimentazione, rilevati attraverso indagini specializzate.

Art. 3.

Per l'ammissione al servizio gli utenti devono inoltrare le relative domande alla concessionaria SIP, che gestisce il centro videotel, la quale le evade nei limiti consentiti dal carattere sperimentale del servizio.

Gli utenti che richiedono di immettere informazioni e/o effettuare prestazioni devono altresì presentare domanda in bollo, tramite la concessionaria SIP, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per i servizi telegrafici, al fine di ottenere apposito benestare, avente ad oggetto anche l'area informativa prescelta.

Art. 4.

Le condizioni di utenza sono stabilite nell'annesso disciplinare che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Con l'ammissione al servizio l'utente è tenuto all'osservanza delle leggi e delle disposizioni regolamentari che disciplinano il servizio telegrafico e telefonico, in quanto compatibili, e di ogni altra disposizione e modalità operativa fissate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio.

Art. 6.

Con separato provvedimento saranno disciplinati i rapporti fra amministrazione e società concessionaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1982

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1982
Registro n. 35 *Poste, foglio n.* 363

DISCIPLINARE DELLE CONDIZIONI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO SPERIMENTALE « VIDEOTEL »

Art. 1.

L'adesione al servizio sperimentale « videotel » implica l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente atto, in aggiunta a quelle contenute nella polizza di abbonamento al servizio telefonico, approvato con decreto ministeriale 11 novembre 1930 e successive modificazioni, e l'accettazione delle condizioni tariffarie previste dai decreti in vigore.

Art. 2.

Gli elementi costituenti l'impianto per l'accesso al servizio sono indicati, a cura della SIP, su apposito documento, un esemplare del quale viene rilasciato all'utente. Nel predetto documento risultano indicati, in corrispondenza di ciascun elemento di consistenza dell'impianto, i canoni relativi che l'utente deve corrispondere in quote anticipate e quant'altro dovuto a termini di legge, secondo i criteri vigenti per il servizio telefonico.

Art. 3.

L'utilizzazione del servizio riguarda sia la possibilità di fornire informazioni e/o prestazioni attraverso l'elaboratore di proprietà del gestore pubblico sia quella di acquisire informazioni e/o prestazioni per mezzo di detto elaboratore o di elaboratori esterni collegati al centro « videotel ».

Art. 4.

L'ammissione al servizio degli utenti fornitori di informazioni e/o prestazioni è subordinata al preventivo benestare del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente ad oggetto anche l'area informativa richiesta dagli interessati. Ogni modifica alle caratteristiche delle informazioni e/o prestazioni che comporti la variazione della predetta area informativa può essere effettuata solo a seguito di un nuovo benestare da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

E' fatto obbligo all'utente fornitore di informazioni e/o prestazioni di indicare in maniera evidente sul « videotel », prima della visualizzazione, il prezzo di ogni singola pagina. Il relativo importo, di competenza del fornitore, può essere fatturato dalla SIP agli utenti che hanno richiesto le informazioni e/o prestazioni; in tal caso la relativa fattura è inviata contestualmente con la bolletta telefonica.

Le pagine non devono contenere informazioni o prestazioni contrarie alla morale, all'ordine pubblico, alle leggi in vigore o lesive di interessi pubblici o privati, ovvero in contrasto con le finalità del servizio videotel.

Eventuali inadempienze, di cui il fornitore di informazioni e/o di prestazioni assume l'esclusiva responsabilità, comportano, indipendentemente dalle conseguenze a carico del fornitore, la immediata risoluzione del rapporto di utenza.

Art. 6.

Condizione per ottenere e conservare l'abbonamento al servizio « videotel » su rete telefonica commutata, sia da parte dei fornitori che da parte degli acquisitori di informazioni e/o prestazioni, è l'esistenza del relativo abbonamento telefonico, intestato allo stesso utente.

Pertanto la sospensione del servizio telefonico o la risoluzione del relativo contratto di abbonamento comportano, rispettivamente, la sospensione del servizio « videotel » o la risoluzione del relativo contratto di abbonamento.

Art. 7.

L'utente fornitore o acquisitore di informazioni e/o prestazioni si impegna ad accettare, anche in corso di abbonamento, tutte le variazioni alle tariffe o condizioni che siano apportate con provvedimento conforme alle norme vigenti, ferma restando la sua facoltà di recedere dall'abbonamento con effetto dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui il provvedimento stesso ha avuto applicazione.

Art. 8.

E' fatto divieto all'utente, sia esso fornitore che acquisitore di informazioni e/o prestazioni, di cedere o permettere a terzi l'uso dell'impianto, di manometterlo nonché di rivolgersi a terzi per fare eseguire riparazioni o traslochi, per le parti di impianto di proprietà della SIP.

In caso di violazione di detto divieto, ferma restando la facoltà per la SIP di sospendere il servizio e di richiedere il risarcimento di eventuali danni, restano a carico dell'utente le spese per il ripristino dell'impianto stesso.

Art. 9.

L'utente fornitore o acquisitore di informazioni e/o prestazioni è responsabile verso la SIP e verso terzi della corretta utilizzazione dell'impianto; ed è, altresì, responsabile, a tutti gli effetti, anche verso terzi, del corretto funzionamento elettrico del sistema di alimentazione e del relativo impianto di terra, per gli impianti installati ed alimentati presso la propria sede.

Art. 10.

La SIP e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono esonerati da qualsiasi responsabilità per i danni di qualsiasi natura diretti o indiretti, ed in particolare per danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati immagazzinati a cura del fornitore di informazioni e/o prestazioni nel centro « videotel » o negli elaboratori esterni ad esso collegati.

Il fornitore di informazioni e/o prestazioni ha obbligo di adempiere a tutte le formalità necessarie concernenti anche la durata di eventuali diritti di terzi sulle informazioni e/o prestazioni memorizzate ed assume in proprio piena ed ampia responsabilità delle azioni promosse dagli stessi a salvaguardia dei propri interessi.

Art. 11.

All'utente acquisitore di informazioni e/o prestazioni è consentito utilizzare le informazioni e le prestazioni fornite dal centro « videotel » o dalle banche dati ad esso collegate soltanto per uso proprio.

E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o, comunque, compiere alcun atto di commercio con esse.

Art. 12.

L'abbonamento al servizio « videotel » decorre dal giorno in cui la SIP comunica all'utente l'avvenuta attivazione dell'indicativo del terminale presso il sistema e ha la durata di un anno a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello di attivazione del servizio.

L'abbonamento, compatibilmente con la durata dell'esperimento, si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così di anno in anno, se non è disdetto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale.

Art. 13.

L'abbonamento al servizio sperimentale « videotel » si intende risolto di diritto, anche prima della scadenza annuale, qualora il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disciplini diversamente il servizio stesso e l'abbonato non intenda adeguarsi alla nuova disciplina.

In tale eventualità non spetta all'abbonato alcun indennizzo ma solo la restituzione del rateo del canone già corrisposto per il periodo di mancato godimento del servizio.

Art. 14.

Nel caso di violazione da parte dell'abbonato di uno soltanto degli obblighi contenuti nel presente atto o delle norme che regolano le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, espressamente richiamate, nonché nel caso di inadempimento anche parziale della corresponsione dei compensi stabiliti, la SIP ha la facoltà di sospendere il servizio, e, ripetendosi la violazione o persistendo la morosità, di risolvere l'abbonamento e ritirare l'impianto di sua proprietà, salvo il recupero del credito relativo all'intera annualità dei canoni che risulti anche parzialmente insoluto.

Art. 15.

Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente atto, le parti eleggono il foro di . . . . . .

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

(5111)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 settembre 1982, n. **876**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Carlo vescovo », in Mogliano Veneto.

N. 876. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Treviso 30 novembre 1978, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Carlo vescovo », in Mogliano Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1982
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 160

DECRETO 10 settembre 1982, **n. 877.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso ad acquistare un immobile.

N. 877. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 500.000.000, la parte del cosiddetto Palazzetto storico sito in Treviso, via Fiumicelli n. 22, non di proprietà camerale, comprendente quattro piani, di cui uno sottotetto, per complessivi quindici vani circa, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 7104, sezione E, foglio 5, mappali 507 sub 3-4-5, di proprietà della S.I.C.E.T.A. - Società immobiliare costruttori edili trevigiani associati a r.l., da adibire ad uffici camerali.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1982
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 188

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

La data di emissione del decreto interministeriale relativo all'approvazione del bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 21 ottobre 1982, viene rettificata in 12 luglio 1982.

(5657)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto 25 ottobre 1982 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia, è stato così composto:

Furlan Aldo (CGIL), Basso Antonio (CISL), Prodi Rodolfo (UIL), Casonato Felice (UIL) e Madaro Aldo (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Snidero Attilio (CGIL), in rapresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Ludovisi Francesco (CGIL) e Cespa Paolo (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Comisso Giorgio (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Piubello cav. uff. Renzo (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Foschi dott. Fabio (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Dei Rossi comm. Giuseppe (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Cicconetti rag. Renato (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Carillo dott. Antonio, dirigente superiore e Laureati ing. Gianfranco, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lovrovich cav. Mario, primo dirigente e Alfano D'Andrea dott. Filippo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Zilli dott. Elio, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

(5599)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 144-AL »: Fracchia Cesare, in Alessandria;
« 598-AL »: Battezzati Idalgo, in Valenza;
« 670-AL »: Balduzzi Alessandrino, in Valenza;
« 1497-AL »: Barbano & Casarin », in Valenza;
« 2046-AL »: Botter Armando, in Valenza;
« 2107-AL »: Falaguerra & Gaia, in Valenza;
« 2153-AL »: Provera & Figlio, in Valenza;
« 2321-AL »: Iannelli Antonio, in Alessandria;
« 2365-AL »: Canevaro Giorgio, in Alessandria;
« 2379-AL »: Barbero & Crivello, in Valenza;
« 2443-AL »: Colcia Giovanna, in Valenza;
« 2514-AL »: Tortonese Mauro, in Alessandria;
« 2552-AL »: Bortoloni Fernando, in Valenza;

Provincia di Varese:

« 256-VA »: Panizza Angelo, in Cassano Magnago.

Provincia di Vicenza:

« 425-VI »: Dal Ben Vittorio, in Vicenza.

(5502)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 23 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1470,050	1470,050	1470,05	1470,050	1470 —	1470 —	1469,950	1470,050	1470,050	1470,05
Dollaro canadese	1198,100	1198,100	1198 —	1198,100	1198,50	1198,05	1198,050	1198,100	1198,100	1198,10
Marco germanico	576,450	576,450	576,35	576,450	576,35	576,40	576,380	576,450	576,450	576,45
Fiorino olandese	526,340	526,340	526,30	526,340	526,40	526,35	526,500	526,340	526,340	526,35
Franco belga	29,536	29,536	29,55	29,536	29,57	29,50	29,541	29,536	29,536	29,55
Franco francese	203,740	203,740	203,70	203,740	203,85	203,75	203,810	203,740	203,740	203,75
Lira sterlina	2339,600	2339,600	2342 —	2339,600	2340 —	2339,55	2339,500	2339,600	2339,600	2339,60
Lira irlandese	1949,250	1949,250	1952 —	1949,250	1950,50	—	1949,500	1949,250	1949,250	—
Corona danese	164,630	164,630	164,90	164,630	164,75	164,60	164,690	164,630	164,630	164,65
Corona norvegese	202,920	202,920	203 —	202,920	202,95	202,90	202,900	202,920	202,920	202,90
Corona svedese	194,600	194,600	194,95	194,600	194,70	194,55	194,600	194,600	194,600	194,60
Franco svizzero	669,120	669,120	669 —	669,120	670,30	669,10	669,300	669,120	669,120	669,10
Scellino austriaco	81,939	81,939	82,05	81,939	81,05	81,90	82,050	81,939	81,939	81,90
Escudo portoghese	15,700	15,700	16 —	15,700	16 —	15,65	16 —	15,700	15,700	15,70
Peseta spagnola	12,273	12,273	12,27	12,27	12,28	12,25	12,286	12,273	12,273	12,27
Yen giapponese	5,675	5,675	5,27	5,675	5,60	5,66	5,695	5,675	5,675	5,67
E.C.U.	1340,990	1340,990	—	1340,990	—	—	1340,990	1340,990	1340,990	—

Media dei titoli del 23 novembre 1982

Titolo	
Rendita 5% 1935	37,100
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	93,825
» 5,50% » » 1969-84	85,825
» 6% » » 1970-85	81,625
» 6% » » 1971-86	77,950
» 6% » » 1972-87	77,900
» 9% » » 1975-90	73,400
» 9% » » 1976-91	72,750
» 10% » » 1977-92	76,925
» 12% (Beni Esteri 1980)	66,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,850
» » » » 1- 1-1980/83	99,825
» » » » 1-10-1980/83	99,650
» » » » 1- 9-1981/83	99,625
» » » » 1-10-1981/83	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1981/83	99,025
» » » » 1-12-1981/83	99,175
» » » » 1- 3-1981/84	98 —
» » » » 1- 4-1981/84	98,175
» » » » 1- 6-1981/84	98,125
» » » » 1- 1-1982/84	98 —
» » » » 1- 3-1982/84	98,025
» » » » 1- 1-1982/86	97,925
» » » » 1- 3-1982/86	98,200
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,300
» » » 18% 1- 7-1983	99,950
» » » 12% 1-10-1983	93,850
» » » 12% 1- 1-1984	92,575
» » » 12% 1- 4-1984	91,400
» » » 18% 1- 4-1984	99,100
» » » 12% 1-10-1984	88,900
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1982

Valuta	
Dollaro USA	1470 —
Dollaro canadese	1198,075
Marco germanico	576,415
Fiorino olandese	526,420
Franco belga	29,538
Franco francese	203,775
Lira sterlina	2339,550
Lira irlandese	1949,375
Corona danese	164,660
Corona norvegese	202,910
Corona svedese	194,600
Franco svizzero	669,210
Scellino austriaco	81,994
Escudo portoghese	15,850
Peseta spagnola	12,279
Yen giapponese	5,685
E.C.U.	1340,990

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 24 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1461,550	1461,550	1461,50	1461,550	1461,75	1461,50	1461,450	1461,550	1461,550	1461,55
Dollaro canadese .	1191,950	1191,950	1191 —	1191,950	1191,80	1191,90	1191,700	1191,950	1191,950	1191,95
Marco germanico .	576,510	576,510	576,70	576,510	576,50	576,50	576,520	576,510	576,510	576,50
Fiorino olandese	526,550	526,550	526,50	526,550	526,35	526,50	526,480	526,550	526,550	526,55
Franco belga .	29,527	29,527	29,55	29,527	29,53	29,50	29,538	29,527	29,527	29,55
Franco francese .	203,890	203,890	203,75	203,890	203,93	203,90	203,860	203,890	203,890	203,90
Lira sterlina .	2328,800	2328,800	2332 —	2328,800	2330 —	2328,75	2330 —	2328,800	2328,800	2328,80
Lira irlandese . .	1947,200	1947,200	1948 —	1947,200	1948 —	—	1948 —	1947,200	1947,200	—
Corona danese	164,600	164,600	164,80	164,600	166,50	164,55	164,600	164,600	164,600	164,60
Corona norvegese . .	203,380	203,380	203,40	203,380	203,30	203,40	203,400	203,380	203,380	203,40
Corona svedese . .	194,190	194,190	194 —	194,190	194,25	194,20	194,120	194,190	194,190	194,20
Franco svizzero . .	669,430	669,430	669,90	669,430	670,35	669,40	669,700	669,430	669,430	669,45
Scellino austriaco .	82,023	82,023	82,05	82,023	82,05	82,05	82,020	82,023	82,023	82,05
Escudo portoghese	15,880	15,880	16 —	15,880	16 —	15,90	16,100	15,880	15,880	15,88
Peseta spagnola .	12,251	12,251	12,25	12,251	12,25	12,25	12,260	12,251	12,251	12,25
Yen giapponese .	5,784	5,784	5,80	5,784	5,79	5,75	5,7811	5,784	5,784	5,78
E.C.U.	1340,270	1340,270	—	1340,270	—	—	1340,270	1340,270	1340,270	—

Media dei titoli del 24 novembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . .	93,825
» 5,50 % » » 1969-84 .	85,825
» 6 % » » 1970-85 .	81,625
» 6 % » » 1971-86 .	77,950
» 6 % » » 1972-87 .	75,900
» 9 % » » 1975-90 .	73,400
» 9 % » » 1976-91 .	72,750
» 10 % » » 1977-92 .	76,925
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,475
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82 .	99,825
» » » » 1- 1-1980/83 .	99,825
» » » » 1-10-1980/83 .	99,725
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,825
» » » » 1-10-1981/83 .	99,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1981/83 .	99,025
» » » » 1-12-1981/83 .	99,075
» » » » 1- 3-1981/84 .	98 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,050
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,150
» » » » 1- 1-1982/84 .	98,100
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,025
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98,050
» » » » 1- 3-1982/86 . .	98,100
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,400
» » » 18 % 1- 7-1983	99 —
» » » 12 % 1-10-1983	93,825
» » » 12 % 1- 1-1984	92,600
» » » 12 % 1- 4-1984 . . .	91,375
» » » 18 % 1- 4-1984	99,075
» » » 12 % 1-10-1984 . .	89,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	82,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1461,500
Dollaro canadese	1191,825
Marco germanico	576,515
Fiorino olandese	526,515
Franco belga	29,532
Franco francese	203,875
Lira sterlina	2329,400
Lira irlandese	1947,600
Corona danese	164,600
Corona norvegese	203,390
Corona svedese	194,155
Franco svizzero	669,565
Scellino austriaco	82,021
Escudo portoghese	15,990
Peseta spagnola	12,255
Yen giapponese	5,782
E.C.U.	1340,270

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di entomologia agraria . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di endocrinologia . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale o corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di audiologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di zoologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5668)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di ingegneria nucleare posti 1
istituto di meccanica e costruzioni macchine . » 1
istituto di fisica tecnica . » 1
centro di calcolo » 2

Centro elaborazione dati amministrativi posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza e tecnica delle costruzioni (per le esigenze del laboratorio prove materiali reparto cementi e calcestruzzi) . posti 1
istituto di scienza e tecnica delle costruzioni (per le esigenze del laboratorio prove materiali reparto falegnameria) » 1
istituto di scienza e tecnica delle costruzioni (per le esigenze del laboratorio prove materiali reparto prove grandi strutture e modelli) . » 1
istituto di chimica industriale (per le esigenze dei laboratori di sintesi chimiche del dipartimento) . » 1
istituto di chimica industriale (per le esigenze dei laboratori analitici e chimico-fisici del dipartimento) » 1
istituto di chimica industriale (per le esigenze della sicurezza dei laboratori del dipartimento) . . » 1
istituto di chimica industriale (per le esigenze di controllo e distribuzione dei reattivi chimici utilizzati nei laboratori del dipartimento) . . » 1
istituto di ingegneria sanitaria (sede di Trenno, via Fratelli Gorlini, n. 1) . . » 2
istituto di scienza e tecnica delle costruzioni (per le esigenze del laboratorio prove materiali metallici - officina) » 1

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(5667)

Concorsi a posti di ostetrica e di portantino presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria (sesta qualifica funzionale) presso la prima facoltà di medicina e chirurgia - istituto di clinica ostetrica e ginecologica per tre posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria (terza qualifica funzionale) presso i servizi generali della prima facoltà di medicina e chirurgia per tre posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5666)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità profes-

sionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(5663)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982;
seconda prova: 17 dicembre 1982.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 16;
seconda prova: 17 dicembre 1982, ore 9,30.

(5638)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, presso un'aula dell'istituto di geologia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9;
seconda proma (pratica): 17 dicembre 1982, ore 9.

(5639)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, istituto di patologia generale, secondo il seguente calendario:

prima prova: 15 dicembre 1982, ore 16;
seconda prova: 16 dicembre 1982, ore 9.

(5748)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 109, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona - Dipartimento di elettronica ed automatica, facoltà di ingegneria, via della Montagnola, 30, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova: 17 dicembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona - Dipartimento di elettronica ed automatica, facoltà di ingegneria, via della Montagnola, 30, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9,30;
seconda prova: 17 dicembre 1982, ore 9,30.

(5703)

Avviso di rettifica

Nel diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze statistiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982, pag. 8433, in luogo di: «...gruppo di discipline n. *80*...», leggasi: «...gruppo di discipline n. *90*...».

(5725)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a sei posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente «la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repub-

blica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessioni di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione » e in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 96, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, per coprire quaranta posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Ravvisata l'opportunità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di coprire quattordici dei quaranta posti autorizzati mediante due distinti concorsi, di cui uno a sei posti riservato ai laureati in ingegneria mineraria e l'altro ad otto posti per laureati in ingegneria (tutte le specializzazioni), con riserva di due posti per i laureati in ingegneria elettronica;

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/75 del 14 aprile 1975 sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera direttiva del ruolo tecnico degli ingegneri del Corpo delle miniere;

Visto il parere espresso dalla 2ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 10/79 del 3 dicembre 1979 in ordine all'inserimento del « diritto comunitario » nel colloquio del programma di esame per l'accesso alla carriera direttiva del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria mineraria, ovvero della laurea in ingegneria ad indirizzo diverso purché muniti del diploma di specializzazione in ingegneria mineraria.

Dei suddetti sei posti messi a concorso un posto è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, in possesso del diploma di laurea prescritto al successivo art. 2.

Il posto riservato, se non venisse coperto per mancanza di riservatario utilmente collocato in graduatoria, verrà conferito ad altro candidato idoneo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in ingegneria mineraria, ovvero diploma di laurea in ingegneria ad indirizzo diverso unitamente al diploma di specializzazione in ingegneria mineraria.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che dànno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso cui è stato conseguito. Coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria ad indirizzo diverso da quello minerario debbono indicare anche la data e l'istituto universitario presso il quale hanno conseguito il diploma di specializzazione in ingegneria mineraria;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera obbligatoria nella quale si intende sostenere l'esame;

m) la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Inoltre, i candidati che intendano sostenere la prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera, che dovrà essere diversa da quella scelta per il colloquio obbligatorio, debbono dichiararlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte:

a) giacimenti minerari: il giacimento minerario inteso in senso industriale. Classifica dei giacimenti in base alle caratteristiche principali (minerali e materie utili e stato di aggregazione relativa, forma e giacitura dei corpi mineralizzati). Caratteristiche essenziali dei giacimenti in rapporto alle modalità di prospezione, ricerca, esplorazione e coltivazione (forma, volume, tenore medio e tenore locale, granulometria, permeabilità e porosità, caratteristiche meccaniche, pressioni, temperature, ossidabilità, ecc.). Caratteristiche dei principali tipi di giacimenti in rapporto alle condizioni di formazione. Giacimenti di origine ignea, esogena e metamorfica. Influenza delle variazioni posteriori (tettonica, diagenesi, metamorfismo) sulle caratteristiche dei giacimenti. Mezzi e metodi di prospezione con particolare riguardo ai metodi geofisici e geochimici. Campionatura e valutazione economica dei giacimenti;

b) arte mineraria: ricerca e coltivazione dei giacimenti di minerali metalliferi e non metalliferi e di prodotti di cava.

Lavorazioni in sotterraneo. Esplosivi. Statica dei vuoti. Armamento. Tracciamento e preparazione. Metodi di coltivazione. Scavo di gallerie e pozzi. Ventilazione ed eduzione. Trasporti ed estrazione. Aria compressa; elettrificazione. Lavorazioni a cielo aperto.

Preparazione ed arricchimento dei minerali. Considerazioni economiche. Frantumazione e macinazione. Vagliatura e classificazione. Arricchimento per via fluidogravimetrica, per flottazione, per via magnetica ed elettrostatica. Controllo e previsione dei risultati.

Origine del petrolio e del gas naturale. Condizioni di accumulo dei giacimenti.

Prospezioni geofisiche con vari mezzi e sistemi. Perforazioni esplorative.

Sistema Rotary: potenza e trasmissione, apparecchiature, circolazione, fanghi, condotta di lavoro. Colonne di rivestimento. Chiusura delle acque: cementazioni. Carotaggi e diagrafie nei pozzi. Accertamento della produttività di formazioni indiziate. Completamento dei pozzi. Sviluppo del campo.

Caratteristiche dei serbatoi naturali di petrolio e di gas. Drenaggio degli idrocarburi dalle rocce serbatoio. Caratteristiche di produzione dei pozzi. Erogazione spontanea e suo controllo. Pompaggio. Recupero secondario. Raccolta, deposito e trasporto degli idrocarburi. Tutela del giacimento. Sicurezza dei lavori estrattivi in sotterraneo ed a giorno.

Colloquio:

Il colloquio, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di legislazione sociale e le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni di diritto comunitario;

lingua estera a scelta del candidato tra il francese, lo spagnolo, l'inglese ed il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Prova facoltativa di lingua estera:

francese, inglese, spagnola o tedesca. La lingua prescelta dai candidati, indicata nella domanda di ammissione al concorso, dovrà essere diversa da quella obbligatoria scelta per il colloquio:

a) prova scritta: la prova scritta consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico;

b) colloquio: il colloquio consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 6.
Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 6 e 7 aprile 1983, alle ore 8,30, in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, 1° piano, Parlamentino, via Molise n. 2.

La prova facoltativa di lingua estera avrà luogo nella predetta sede il giorno 8 aprile 1983, con inizio alle ore 8,30.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per la prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma; coloro che non avranno riportato la sufficienza nella prova scritta facoltativa non potranno ottenere l'ammissione al relativo colloquio.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico

dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) diploma di laurea e, per coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria ad indirizzo diverso da quello minerario, anche il diploma di specializzazione in ingegneria mineraria in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ingegneri in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza — corrispondente al settimo livello iniziale — oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1982
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 323

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . . e residente in . . . .
c.a.p. . . . telefono . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria mineraria, ovvero della laurea in ingegneria ad indirizzo diverso purché muniti del diploma di specializzazione in ingegneria mineraria.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . via . . . . in data . . . . . (3);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (4);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (5);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (6);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . (francese, inglese, spagnola o tedesca);

9) di voler sostenere la prova facoltativa, scritta ed orale, di lingua . . . . (7);

10) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . (8).

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Coloro che sono *in* possesso della laurea in ingegneria ad indirizzo diverso da quello minerario debbono indicare anche la data e l'istituto universitario presso il quale hanno conseguito il diploma di specializzazione in ingegneria mineraria.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . ., presso la quale è stato assunto il . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . dal . . . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(6) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(7) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendono sostenere tale prova. La lingua estera prescelta dovrà essere diversa da quella indicata per il colloquio obbligatorio.

(8) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(5674)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a dieci posti di ufficiale nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale delle dogane - per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esami per i concorsi per la nomina a ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale delle dogane;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso per esami a ufficiale nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale delle dogane - per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89 e in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni e dal presente bando;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale delle dogane per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate all'intendenza di finanza di Aosta, debbono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito della regione;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando. I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati devono altresì dichiarare se intendono sostenere la prova d'esame in lingua francese.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregoralità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui alla stesso art. 6.

I certificati di cui alla lettera *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale, e sarà integrata da un docente di lingua francese, a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere la prova in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Prova pratica:

saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua, nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale. Per i candidati originari della Valle d'Aosta che abbiano svolto in lingua francese la prova scritta e che sostengano il colloquio nella stessa lingua, la conversazione avrà luogo in lingua italiana e la versione sarà effettuata da un testo italiano in lingua francese.

Art. 11.

La prova scritta avrà luogo in Aosta.

La data e l'ubicazione dei locali in cui si espleterà la prova saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana dell'8 gennaio* 1983.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo in Aosta.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica e il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di qualli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità del concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati ufficiali in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale delle dogane - con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1982
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 232

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto . . nato il . . . a (provincia di .) e residente in . c.a.p. . . (provincia di . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale delle dogane, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nell'ambito del territorio della regione.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza

Indicare se si intende sostenere la prova d'esame in lingua francese.

Data, . . .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

(5688)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

ENTE TEATRALE ITALIANO

Concorsi a posti di collaboratore, di assistente e di archivista dattilografo del ruolo amministrativo e di agente del ruolo tecnico.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di collaboratore in prova nel ruolo amministrativo dell'Ente teatrale italiano.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea conseguito in una università della Repubblica.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte (diritto pubblico o privato; legislazione dello spettacolo) e in una prova orale (le materie delle prove scritte; legislazione degli enti pubblici con particolare riferimento all'ETI; nozioni di storia del teatro; elementi di organizzazione teatrale - gestione compagnie e teatri; elementi di contabilità degli enti pubblici).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate all'Ente teatrale italiano - Ufficio del personale - Via in Arcione, 98 - 00187 Roma; oppure agli uffici periferici: ETI - Ispettorato nord - c/o Teatro Verdi - 35100 Padova; ETI - Ispettorato centro - Via del Verzaro, 20 - 06100 Perugia; ETI - Ispettorato sud - Corso Vittorio Emanuele, 28 - 71100 Foggia, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Ente teatrale italiano o ai suoi uffici periferici.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di assistente in prova nel ruolo amministrativo dell'Ente teatrale italiano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito in un istituto della Repubblica.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta (diritto amministrativo) e in una prova orale (la materia della prova scritta; legislazione dello spettacolo con particolare riferimento all'ETI ed alla disciplina sindacale e regolamentare dei lavoratori dello spettacolo; contabilità Enti pubblici).

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano superato l'età di anni diciotto e non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate a: Ente teatrale italiano - Ufficio del personale - Via in Arcione, 98 - 00187 Roma; oppure agli uffici periferici: ETI - Ispettorato nord - c/o Teatro Verdi - 35100 Padova; ETI - Ispettorato centro - Via del Verzaro, 20 - 06100 Perugia; ETI - Ispettorato sud - Corso Vittorio Emanuele, 28 - 71100 Foggia, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Ente teatrale italiano o ai suoi uffici periferici.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sette posti di archivista dattilografo in prova nel ruolo amministrativo dell'Ente teatrale italiano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito in un istituto della Repubblica.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta (prova pratica di dattilografia; prova facoltativa di stenografia) e di una prova orale (diritti e doveri dell'impiegato; nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministratvo dello Stato; tenuta e disciplina degli archivi; nozioni generali sulla natura e compiti dell'ETI).

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano superato l'età di anni diciotto e non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate a: Ente teatrale italiano - Ufficio del personale - Via in Arcione, 98 - 00187 Roma, oppure agli uffici periferici: ETI - Ispettorato nord - c/o Teatro Verdi - 35100 Padova; ETI - Ispettorato centro - Via del Verzaro, 20 - 06100 Perugia; ETI - Ispettorato sud - Corso Vittorio Emanuele, 28 - 71100 Foggia, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Ente teatrale italiano o ai suoi uffici periferici.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a un posto di agente in prova nel ruolo tecnico dell'Ente teatrale italiano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare, conseguita in un istituto della Repubblica.

Gli esami del concorso consistono in una prova pratica di guida e in un colloquio (diritti e doveri dell'impiegato; norme relative al vigente codice stradale).

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano superato l'età di anni diciotto e non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate a: Ente teatrale italiano - Ufficio del personale - Via in Arcione, 98 - 00187 Roma, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Ente teatrale italiano.

(5704)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN GENOVA

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria presso l'ospedale « Celesia » di Genova-Rivarolo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria presso l'ospedale « Celesia » di Genova-Rivarolo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato alla sanità - settore medicina di base sul territorio della regione Liguria in Genova.

(707/S)

OSPEDALI «PIEMONTE E R. MARGHERITA» DI MESSINA

Concorso a due posti di assistente della divisione di cardiochirurgia presso l'ospedale « Piemonte » di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di cardiochirurgia presso l'ospedale « Piemonte » di Messina (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(722/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 326 del 26 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero « Ospedali Galliera », in Genova: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di preparatore di farmacia e ad un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari.

Automobil club Parma: Concorsi pubblici, per esami, a quattro posti di archivista-dattilografo e ad un posto di commesso, tutti del ruolo amministrativo.

Ente ospedaliero di Bormio-Sondalo: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ostetrica.

R E G I O N I

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. **72**.

Norme sul diritto allo studio universitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 7 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 della Costituzione e sulla base della legge 22 dicembre 1979, n. 642, disciplina, in assenza della legge quadro nazionale, l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario.

Art. 2.

Beneficiari

Degli interventi previsti dalla presente legge possono usufruire, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, tutti gli studenti cittadini italiani iscritti a corsi di laurea, a scuole dirette a fini speciali, a scuole di specializzazione, a corsi di perfezionamento al dottorato di ricerca, istituiti presso le università toscane nonché agli istituti di istruzione superiore di grado universitario aventi la sede principale nel territorio della Regione.

Sono esclusi dagli interventi, salvo casi eccezionali da prevedersi nel programma di cui al successivo art. 11, gli studenti già in possesso di laurea ed iscritti ad un nuovo corso di laurea, e, per gli interventi cui si accede mediante concorso, gli studenti fuori corso da oltre un anno nel corso di laurea seguito.

Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati politici possono fruire dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nell'ambito dei principi e delle disposizioni della legislazione statale vigente.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

L'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario si realizza mediante i seguenti interventi:

1) servizio alloggi;
2) servizio mensa;
3) assegno di studio;
4) prestiti d'onore;
5) servizi editoriali (librari, audiotelevisivi, ed in ogni altra forma);
6) servizio per le attività culturali, turistiche e di promozione sportiva;
7) servizio trasporto;
8) servizio di informazione;
9) servizio di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali, nell'ambito della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86;
10) ogni altro intervento e servizio previsto dal programma regionale di cui al successivo art. 11.

I servizi sanitari sono disciplinati ai sensi della legislazione nazionale in materia e delle relative leggi regionali di attuazione.

Art. 4.

Esercizio delle funzioni

La Regione esercita le funzioni di indirizzo e programmazione relative al diritto allo studio universitario mediante programmi pluriennali, secondo le norme della presente legge.

Le funzioni amministrative relative agli interventi per il diritto allo studio universitario sono delegate alle associazioni intercomunali dell'area fiorentina (n. 10), dell'area pisana (n. 12)

e dell'area senese (n. 30), di cui alla legge regionale n. 37 del 1979 che le esercitano dal 1° gennaio 1983 avvalendosi di un comitato di gestione per gli interventi del diritto allo studio universitario con la composizione e con le funzioni previste agli articoli successivi.

Art. 5.

Composizione del comitato per la gestione degli interventi relativi al diritto allo studio universitario

Il comitato di gestione è nominato dall'assemblea dell'associazione intercomunale ed è composto:

a) dal presidente dell'associazione intercomunale o da un suo delegato scelto fra i membri del comitato esecutivo dell'associazione intercomunale;

b) da otto membri di cui almeno cinque scelti fra i componenti l'assemblea dell'associazione intercomunale ed eletti con voto limitato a cinque.

Tra i membri esterni all'assemblea dell'associazione intercomunale sono ineleggibili coloro che hanno un rapporto di lavoro o di studio con l'università;

c) da quattro membri designati dal consiglio di amministrazione dell'Università;

d) da quattro rappresentanti degli studenti universitari eletti con le modalità di cui all'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni.

Il numero dei rappresentanti degli studenti resta invariato indipendentemente dal *quorum* dei votanti.

Il comitato di gestione è presieduto dal presidente dell'associazione intercomunale o suo delegato di cui alla lettera *a)*.

I componenti del comitato di gestione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, decadono quando sono rinnovati gli organi che li hanno designati. I componenti di cui alla lettera *d)* decadono ad ogni elezione per il rinnovo degli organi universitari.

L'associazione intercomunale concorderà con gli organi competenti degli istituti di istruzione superiore di cui all'art. 2 e con il senato accademico dell'università, titolare delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, le modalità di partecipazione all'elezione degli studenti iscritti agli istituti medesimi.

I componenti del comitato di gestione non membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale partecipano con diritto di parola a tutte le sedute dell'assemblea in cui siano all'ordine del giorno questioni attinenti al diritto allo studio universitario.

L'associazione intercomunale, in seguito a verificate esigenze di funzionalità, può modificare il numero dei componenti del comitato di gestione mantenendo comunque inalterato il rapporto fra le diverse componenti ed i criteri di rappresentatività individuati nei commi precedenti.

Art. 6.

Funzionamento e compiti del comitato

Il comitato di gestione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del presidente.

Il comitato di gestione:

a) predispone il parere per il programma regionale pluriennale di cui agli articoli 11 e 12, nonché la proposta per il piano annuale di cui all'art. 13, trasmettendoli al comitato esecutivo, insieme ad eventuali pareri di minoranza, per la presentazione all'assemblea intercomunale;

b) predispone ogni altro atto di natura programmatica che comporti impegni di spesa pluriennali;

c) predispone le previsioni di entrata e di spesa relative al piano ed ai programma triennale da inserire nei corrispondenti bilanci dell'associazione intercomunale;

d) delibera gli atti di amministrazione relativi agli interventi di cui al precedente art. 3, nei limiti delle disponibilità degli appositi capitoli del bilancio dell'associazione intercomunale;

e) propone all'assemblea dell'associazione intercomunale regolamenti per l'organizzazione dei servizi;

f) esercita ogni altra funzione conferitagli dall'assemblea dell'associazione.

Art. 7.

Funzioni dell'assemblea

L'assemblea dell'associazione intercomunale:

a) esprime il parere per il programma regionale pluriennale;

b) approva il piano annuale e gli atti di cui all'art. 6, lettera *b)*;

c) approva regolamenti per l'organizzazione dei servizi, salvo quanto previsto al successivo art. 16, primo comma;

d) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al comitato di gestione.

Art. 8.

Compiti del presidente

Il presidente del comitato di gestione convoca e presiede il comitato e cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal comitato stesso.

Art. 9.

Gettone di presenza

Ai membri del comitato di gestione compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta di importo pari a quello stabilito per i componenti l'assemblea dell'associazione intercomunale nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni delegate

Le associazioni intercomunali esercitano le funzioni delegate nell'osservanza dei seguenti indirizzi generali:

a) gli interventi sono organizzati nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita delle università ed erogati in modo coordinato alle esigenze funzionali delle università stesse;

b) gli interventi sono gestiti in modo da favorire un effettivo coordinamento con le iniziative attuate dalle amministrazioni locali anche in settori diversi ma comunque incidenti sulle condizioni di vita degli studenti, con particolare riferimento a quelli realizzati a favore degli studenti dei vari ordini di scuola;

c) gli interventi, al fine di realizzare il miglioramento dei servizi e la loro economicità, devono perseguire una piena utilizzazione dei servizi e delle strutture esistenti nel territorio attraverso convenzioni con i soggetti interessati.

Le strutture proprie del diritto allo studio universitario potranno tuttavia essere utilizzate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 2 mediante convenzioni che potranno essere stipulate solo previo pieno soddisfacimento delle esigenze dei beneficiari della presente legge e purché sia assicurata la copertura dei costi del servizio;

d) gli interventi consistono prioritariamente in erogazione di servizi, che, ove non siano assicurati con gestione diretta e secondo gli indirizzi indicati alle precedenti lettere *b)* e *c)*, potranno essere forniti compatibilmente con la loro natura, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, in altre forme privilegiando convenzioni con cooperative di studenti che autogestiscono i servizi a favore dei loro soci. Il programma regionale di cui al successivo art. 11 determina le condizioni da prevedersi nelle convenzioni di affidamento della gestione dei servizi alle cooperative di studenti sopracitati. Il concorso alle spese a carico del bilancio dell'associazione intercomunale non dovrà superare quello sostenuto capitariamente nei servizi gestiti direttamente o attraverso appalto;

e) nel caso di università con sedi decentrate in comuni diversi da quelli appartenenti all'associazione intercomunale delegata, gli interventi dovranno di norma essere gestiti mediante convenzioni con l'associazione, ovvero il comune interessato.

Ciascun comitato di gestione può stipulare convenzioni con i comuni della Regione che non siano sede universitaria o con le rispettive associazioni intercomunali, per gestire in modo decentrato, di preferenza presso i medesimi comuni o associazioni intercomunali, servizi periferici di segreteria amministrativa, qualora accordi di collaborazione in tal senso siano stati raggiunti con una o più delle università aventi sede in Toscana.

Il consiglio regionale stabilisce ulteriori indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate nel programma regionale di cui al successivo art. 11.

Art. 11.
Programmazione regionale - Contenuti

Il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio nell'ambito universitario si conforma agli obiettivi, agli indirizzi ed alle priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario, ove operante; fissa gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare, nonché gli eventuali ulteriori indirizzi di cui all'ultimo comma dell'art. 10; determina l'ammontare dei relativi finanziamenti, nonché il riparto degli stessi fra le associazioni intercomunali interessate, tenendo anche conto del numero degli studenti iscritti in sede e fuori sede presso ciascuna università, e della quantità di servizi erogati nell'ultimo anno; contiene la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma precedente ed indica i necessari aggiustamenti; indica, nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, i criteri e le modalità per l'erogazione dei servizi e per la determinazione delle relative tariffe anche in forma differenziata in relazione alle condizioni economiche degli studenti; fissa l'ammontare dell'assegno di studio, differenziato per studenti in sede e fuori sede, ed eventualmente graduato a seconda delle condizioni economiche, di capacità e di merito.

Il programma prevede eventuali studi, ricerche ed ogni altra iniziativa della Regione relativi al diritto allo studio.

Il programma determina i criteri congiunti di merito scolastico e di condizioni economiche idonei alla individuazione degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi finanziari cui sono riservati gli interventi ai quali si accede mediante concorso.

Il programma prevede i casi e le modalità di decadenza dall'utilizzazione dei servizi o di parte di essi.

Il programma dovrà altresì garantire specifici interventi a favore degli studenti portatori di handicaps.

Nella elaborazione del programma particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei lavoratori-studenti.

Art. 12.
Programmazione regionale - Procedure

Il programma regionale dispone per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio ed è soggetto ad approvazione annuale, in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

La giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 14, elabora lo schema di programma sulla base della programmazione nazionale di settore, ove operante, e del programma regionale di sviluppo e lo sottopone, entro il 31 dicembre, all'esame delle associazioni intercomunali di cui all'art. 4, che devono far pervenire le loro osservazioni e proposte entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

La giunta regionale, viste le osservazioni e proposte delle associazioni intercomunali, definisce la proposta di programma e la trasmette entro il 28 febbraio al consiglio regionale che l'approva entro il 15 aprile.

Art. 13.
Piani annuali d'intervento

Il programma regionale per il diritto allo studio universitario è attuato mediante piani annuali approvati dalle associazioni intercomunali.

Le associazioni intercomunali approvano il piano entro il 15 maggio. Il piano dovrà contenere, in ordine di priorità e secondo gli obiettivi ed i criteri del programma regionale, l'indicazione analitica di tutti gli interventi da realizzare nell'anno di competenza e l'indicazione delle entrate.

Il piano è approvato dall'assemblea dell'associazione intercomunale, su proposta del comitato di gestione. Il comitato esecutivo dell'associazione intercomunale, ricevuta dal comitato di gestione la proposta di piano di cui all'art. 6, con gli eventuali pareri di minoranza, ai fini della presentazione all'assemblea, ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi del programma regionale e la coerenza con le scelte dei comuni associati, con particolare riferimento agli indirizzi relativi alla pianificazione territoriale, all'edilizia residenziale, ai servizi sociali e culturali, al fine di favorire la massima integrazione degli interventi. Tale valutazione è trasmessa all'assemblea insieme alla proposta del comitato di gestione e gli eventuali pareri di minoranza di cui all'art. 6.

Qualora il termine di cui al precedente secondo comma non sia rispettato, a partire dal 1° giugno il comitato di gestione potrà deliberare gli atti di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 6, secondo comma, lettera *d*). Tali atti di amministrazione devono essere assunti nel rispetto delle proposte per il piano annuale dallo stesso comitato trasmesse all'esecutivo dell'assemblea della stessa associazione intercomunale, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera *a*), ed essere sottoposti a ratifica da parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

Art. 14.
Commissione regionale

E' istituita la commissione regionale per il diritto allo studio universitario, che svolge funzioni di consulenza della giunta regionale per gli atti della programmazione regionale relativi al diritto allo studio universitario.

La commissione è composta da:

a) un componente della giunta regionale, che la presiede;

b) i rettori degli atenei ed i legali rappresentanti degli istituti di istruzione superiore di grado universitario aventi sede in Toscana;

c) i sindaci dei comuni sede di università;

d) il presidente e due membri scelti fra le altre due componenti di ciascun comitato di gestione;

e) tre rappresentanti dell'U.R.P.T.;

f) tre rappresentanti dell'A.N.C.I. - sezione toscana;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

h) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative.

Ai componenti la commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza di L. 30.000, nonché, in quanto dovuta, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo le modalità previste per i dipendenti regionali del livello funzionale VIII.

Art. 15.
Servizio alloggio

Al servizio alloggio si accede mediante pubblico concorso a cui possono partecipare gli studenti capaci e meritevoli nonché di disagiate condizioni economiche, residenti nel territorio di comuni diversi da quelli delle sedi universitarie, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante servizi di pubblico trasporto, superiori ad un'ora.

Il bando di concorso, che è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno, specifica, conformemente alle previsioni del programma regionale, i requisiti di cui al comma precedente.

Ove non sia possibile provvedere attraverso le strutture abitative delle associazioni intercomunali, possono essere stipulate convenzioni con cooperative di studenti aventi lo scopo di gestire l'alloggio a favore dei loro soci, e, in via subordinata, con soggetti gestori di residenze, collegi, pensionati e alberghi.

Altre forme di intervento potranno essere previste nel programma regionale.

Il programma regionale determina le tariffe del servizio secondo fasce di reddito.

Art. 16.
Funzionamento delle strutture abitative

La vita sociale all'interno delle strutture abitative è disciplinata da un regolamento approvato dal comitato di gestione, sentita l'assemblea degli studenti ospiti.

Tale regolamento deve garantire la partecipazione degli utenti al funzionamento delle strutture abitative, alla organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive interne.

Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni strutturali, devono essere resi disponibili spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di lettura, sale di riunioni e di svago.

Il comitato di gestione può consentire l'utilizzazione, nei periodi di vacanza dell'attività accademica, delle strutture abitative, ai fini culturali o di turismo sociale, senza oneri di gestione per l'associazione intercomunale.

Art. 17.

Servizio di mensa

Il servizio di mensa è gestito dal comitato di gestione direttamente e, ove necessario, in altre forme, secondo gli indirizzi di cui all'art. 10, garantendo comunque idonee forme di controllo da parte degli utenti sul servizio.

Il personale docente e non docente degli atenei può usufruire della mensa sulla base di convenzioni fra comitato di gestione e università.

Alle mense universitarie possono accedere gli studenti di altre università, ed il personale regionale comandato alle associazioni intercomunali addetto ai servizi relativi al diritto allo studio universitario.

Art. 18.

Assegno di studio

L'assegno di studio viene attribuito per concorso e non è cumulabile con altri assegni, borse di studio, posti gratuiti, o parzialmente gratuiti, e servizi abitativi.

Sono ammessi al concorso gli studenti regolarmente iscritti in possesso dei requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche previsti dal programma regionale.

I bandi di concorso sono pubblicati entro il 30 giugno di ogni anno.

L'ammontare dell'assegno in denaro e le relative modalità di erogazione sono fissati nel programma regionale di cui all'art. 11, il quale determina altresì il maggior importo da erogare agli studenti appartenenti alle categorie di invalidi protette dalla legge, con una percentuale di invalidità pari o superiore al 50%.

Art. 19.

Prestiti d'onore

I prestiti d'onore potranno essere concessi a studenti universitari particolarmente meritevoli purché abbiano superato tutti gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studio prescelto.

La concessione dei prestiti d'onore a tasso agevolato sarà regolata da convenzioni con gli istituti di credito deliberate dal consiglio regionale.

Art. 20.

Determinazione del reddito

Ai fini della presente legge il reddito è determinato secondo le modalità di cui ai comma seguenti.

Si cumulano i redditi dichiarati per l'anno precedente agli effetti IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare in cui è inserito l'interessato o della famiglia di origine nel caso in cui l'interessato stesso abbia formato famiglia propria non dotata di propri redditi. Nel caso in cui uno studente italiano o il nucleo familiare dello studente medesimo sia residente all'estero, si fa riferimento alle effettive condizioni economiche dello studente o del nucleo familiare attestate dall'autorità diplomatica o consolare competente ed agli eventuali beni di proprietà siti in Italia dichiarati dallo studente o dal capofamiglia.

Tale reddito deve essere diminuito dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari all'indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato, delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari e di una quota definita nel programma regionale per ciascun figlio a carico.

Il reddito così determinato deve essere diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare.

All'utente che abbia dichiarato il falso o presentato una documentazione non rispondente al vero, viene immediatamente revocata la concessione del servizio e in tal caso si procede per la ripetizione del valore monetario dei servizi goduti indebitamente e viene data comunicazione all'autorità giudiziaria ed alle autorità accademiche.

Art. 21.

Servizio editoriale

Il servizio editoriale ha lo scopo di provvedere alla produzione ed alla diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo destinato ad uso universitario. Deve essere garantita la pluralità degli orientamenti culturali. La produzione del materiale sarà concordata con l'università.

I prezzi del materiale devono essere determinati in modo da assicurare la funzionalità del servizio e la copertura dei costi di produzione.

Il servizio editoriale è gestito direttamente dal comitato di gestione. Il comitato di gestione può altresì stipulare apposita convenzione con cooperative di studenti operanti nelle università nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 22.

Attività culturali, ricreative, turistiche e di promozione sportiva

Il servizio per le attività culturali, ricreative e turistiche è promosso e gestito dai comitati di gestione, anche attraverso convenzioni con cooperative di studenti.

I comitati di gestione favoriscono, anche mediante convenzioni, l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari ed a quelli gestiti dagli enti locali; promuovono, in collaborazione con il comitato universitario sportivo di cui alla legge n. 394/1977, programmi di sviluppo di attività sportive.

Art. 23.

Servizio trasporto

I comitati di gestione concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti appartenenti alle categorie di invalidi protette dalla legge di cui all'ultimo comma dell'art. 18 ed anche per l'eventuale accompagnatore.

Art. 24.

Servizio informazione

Il servizio informazione, organizzato dal comitato di gestione, ha il compito di fornire agli studenti ogni elemento relativo agli interventi per il diritto allo studio e le informazioni di carattere sociale (ivi comprese informazioni sulle possibilità di alloggio ed eventuali occasioni di lavoro) e culturale concernenti il territorio sul quale insiste l'università.

Art. 25.

Servizio di orientamento universitario

Nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 11 e del programma di intervento regionale definito dalla legge regionale 15 novembre 1980, n. 86, in collaborazione con le università toscane, nel rispetto delle competenze previste dalla citata legge, il comitato di gestione organizza il servizio di orientamento destinato agli studenti con il compito di:

a) costituire un centro di documentazione universitario collegato con la commissione regionale dell'impiego, con l'osservatorio regionale e nazionale del lavoro, con gli enti regionali, nazionali ed internazionali competenti nel produrre informazioni qualitative e quantitative sulla domanda e l'offerta del lavoro dei laureati;

b) elaborare e diffondere informazioni sul mercato del lavoro e sul sistema formativo universitario;

c) promuovere iniziative di studio, ricerche, convegni, seminari e di ogni altra attività ritenuta attinente al perseguimento delle finalità del presente articolo.

Art. 26.

Successione nei rapporti giuridici delle opere universitarie

Gli organi delle opere universitarie cessano la propria attività dal 1° gennaio 1983.

La Regione, oltre quanto già disposto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito in legge il 22 dicembre 1979, n. 642, succede alla data indicata al comma precedente, nella proprietà dei beni immobili e mobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi instaurati dagli organi delle opere universitarie successivamente al 31 ottobre 1979, a norma del citato decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito con legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Art. 27.

Soppressione dell'opera dell'ISEF

L'opera dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Firenze è soppressa dal 10 gennaio 1983, sulla base del consenso manifestato dagli organi responsabili della opera (deliberazione n. 450 del 17 giugno 1982 del relativo consiglio di amministrazione e n. 763 del 18 giugno 1982 del consiglio di amministrazione dell'ISEF).

Dalla stessa data la Regione succede nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi della medesima.

Il relativo personale di ruolo è trasferito alla Regione ed è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con deliberazione della giunta regionale con decorrenza dalla data di cui al precedente primo comma ed in conformità ai criteri stabiliti dalla legislazione regionale per il personale degli enti soppressi trasferito alla Regione ed è comandato alle associazioni intercomunali delegate.

Art. 28.

Personale

Il personale regionale che alla data del 1° gennaio 1983 è addetto all'esercizio delle funzioni relative al diritto allo studio universitario è comandato in servizio presso le associazioni intercomunali delegate.

Art. 29.

Beni

I beni mobili ed immobili di cui all'art. 26, necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sono assegnati in comodato dalla Regione alle associazioni intercomunali.

La giunta regionale, con distinti provvedimenti, dispone la consegna, da effettuarsi mediante contratto di comodato, alle associazioni intercomunali interessate dei beni di cui al comma precedente, e indicati in apposite tabelle allegate ai provvedimenti medesimi.

Le associazioni intercomunali delegate continuano ad utilizzare, ove occorra, i beni immobili e mobili che, pur non essendo di proprietà delle opere universitarie, erano destinati, fino all'entrata in vigore della presente legge, all'espletamento dei compiti istituzionali delle opere stesse, secondo quanto stabilito dall'articolo unico, dodicesimo comma della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Art. 30.

Tasse e contributi

La tassa prevista dal primo comma dell'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge diviene tributo proprio della regione Toscana a norma dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono devoluti alla regione Toscana, quali contributi propri, per le finalità di cui alla presente legge, i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La tassa ed i contributi di cui ai precedenti commi devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla regione Toscana - servizi di tesoreria.

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse, si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali dalla legge regionale n. 5 del 18 gennaio 1980.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali.

E' istituito nello stato di previsione della entrata un apposito capitolo di bilancio denominato « Tasse e contributi degli studenti universitari per il finanziamento degli interventi per il diritto allo studio nelle università (legge regionale n. 72 del 31 agosto 1982) ».

Art. 31.

Finanziamento degli interventi

Al finanziamento dei piani annuali di cui al precedente art. 13 si provvede con appositi capitoli del bilancio regionale, da iscriversi con la seguente denominazione: « Finanziamento dei piani annuali per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale n. 72/1982. Spese di investimento ». « Finanziamento

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

dei piani annuali per il diritto allo studio universitario. Spese per la gestione ordinaria ». « Oneri finanziari aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 72/1982 ».

Al finanziamento dell'attività regionale di studio e ricerca di cui all'art. 11 e del funzionamento della commissione regionale di cui all'art. 14, si provvede con apposito capitolo del bilancio regionale da iscriversi con la seguente denominazione: « Studi e ricerche per il diritto allo studio universitario e funzionamento della commissione regionale per il diritto allo studio universitario ».

Le singole leggi di bilancio stabiliscono, per ciascun anno, gli stanziamenti occorrenti per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge.

L'erogazione dei fondi alle associazioni è disposta periodicamente dalla giunta regionale in relazione alle esigenze finanziarie connesse all'attuazione degli interventi programmati.

Art. 32.

Oneri finanziari aggiuntivi

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti annualmente dalle leggi regionali di bilancio in quota non superiore al 10% delle cifre iscritte nei capitoli del bilancio regionale per il finanziamento del diritto allo studio universitario.

Art. 33.

Autonomia di spesa - Classificazione delle entrate e delle uscite - Rendiconti

Per le funzioni delegate con la presente legge, e salva l'autonomia di spesa delle associazioni intercomunali, nei bilanci delle medesime sono iscritti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335:

a) nella parte entrata, il capitolo « Trasferimenti della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, legge regionale del 31 agosto 1982, n. 72 »;

b) nella parte entrata, il capitolo « Proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, legge regionale del 31 agosto 1982, n. 72 »;

c) nella parte spesa, il capitolo « Interventi per il diritto allo studio nell'ambito universitario, legge regionale del 31 agosto 1982, n. 72 ».

L'iscrizione e le indicazioni dei predetti capitoli nei bilanci delle associazioni intercomunali non devono contrastare con le norme del decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1979, n. 421.

Al quadro generale riassuntivo del bilancio della associazione intercomunale è allegato un prospetto il quale mette a raffronto le entrate di cui alle lettere *a*) e *b*), con le spese di cui alla lettera *c*).

Il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese deve risultare, in ciascun bilancio, eguale al totale delle entrate di cui alle lettere *a*) e *b*).

E' vietato il trasporto di somme dai capitoli suddetti ad altri del bilancio non concernenti l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario.

Il comitato di gestione di cui all'art. 5 della presente legge predispone annualmente una relazione in cui sono illustrati i dati consuntivi dei predetti capitoli, ed il significato amministrativo ed economico degli stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti nell'attuazione del programma annuale per il diritto allo studio nell'ambito universitario.

La suddetta relazione, unitamente ai dati consuntivi, è trasmessa alla giunta regionale entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 34.

Adeguamento degli statuti

L'associazione intercomunale adegua il proprio statuto alle esigenze conseguenti all'assunzione delle funzioni delegate dalla presente legge.

Art. 35.

Prima norma transitoria

In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, da effettuarsi non oltre il 30 settembre 1982, e fino a quando le elezioni di cui all'art. 5, lettera *d*), non siano svolte, la rappresentanza studentesca è formata, con riferimento alla situazione esistente nelle sedi universitarie toscane, nel modo seguente:

a) per il comitato di gestione dell'area fiorentina, dal rappresentante degli studenti in carica nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria di Firenze e dai primi tre studenti risultati non eletti nelle ultime elezioni studentesche relative al rinnovo del consiglio di amministrazione stesso;

b) per il comitato di gestione dell'area pisana, dai tre rappresentanti degli studenti in carica nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria di Pisa, e dal primo eletto fra i rappresentanti degli studenti in carica nel consiglio di amministrazione dell'Università di Pisa;

c) per il comitato di gestione dell'area senese, dai due rappresentanti degli studenti in carica nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria di Siena e dai primi due eletti fra i rappresentanti degli studenti in carica nel consiglio di amministrazione dell'Università di Siena.

Art. 36.

Seconda norma transitoria

Fino all'approvazione della legge nazionale di riordino delle autonomie locali, e comunque non oltre il rinnovo delle loro assemblee elettive, il delegato del presidente dell'associazione intercomunale con funzioni di presidente del comitato di gestione può essere scelto fra i membri del comitato di cui al punto *b*) dell'art. 5.

In tal caso esso partecipa alle sedute del comitato esecutivo dell'associazione intercomunale per le materie che abbiano attinenza con la presente legge.

Ove il presidente dell'associazione intercomunale deleghi le funzioni della presidenza del comitato di gestione ai sensi del primo comma, i membri scelti dall'assemblea dell'associazione intercomunale nel proprio seno sono sei anzichè cinque. In tal caso i membri di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 sono nove anzichè otto.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 agosto 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 luglio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1982.

(5355)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823280)